

PROFILO DEL MEDIATORE ESPERTO IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA*0. Premessa terminologica*

Per indicare la figura professionale chiamata a intervenire nei diversi programmi di Giustizia Riparativa descritti sopra, il Tavolo 13 propone di utilizzare l'espressione «mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa», espressione che permette di distinguere questa figura professionale da quella che invece opera in ambito civile/commerciale. Infatti, questi due soggetti si muovono in ambiti e materie profondamente diversi, con metodologie differenti e per l'appunto funzionali al tipo di obiettivo che si propongono. Sono, pertanto, figure professionali che necessitano di una formazione culturalmente distinta.

1. Le caratteristiche del mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa:

Il Tavolo 13 ritiene che il mediatore debba avere le seguenti caratteristiche, riassumibili nell'essere:

(A) un terzo *imparziale ed equiprossimo*: trattasi della caratteristica fondamentale del ruolo in oggetto e consta della capacità di non prendere parte né per l'uno né per l'altro dei confliggenti, della capacità, in altri termini, di avvicinarsi in egual modo ai vissuti/valori dell'uno e dell'altro. Anche le linee di indirizzo sull'*Attività di mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile*, elaborate nel 1999 dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti con le Regioni e gli Enti Locali, parlano del mediatore come di colui che apre uno spazio di accoglienza - protetto e confidenziale - nel quale i confliggenti possono confrontarsi *sull'oggettività dell'evento e sulla soggettività del vissuto*, per poter giungere ad un *riconoscimento* dell'altro, ad un *modo diverso di comunicare*, all'elaborazione di significative forme di riparazione. Senza poter esercitare alcuna funzione di giudizio o di consiglio, e neppure di presa in carico delle persone, il mediatore *si prende cura* del conflitto, aiutando le parti a *gestirne* gli *effetti-affetti*.

(B) *un terzo indipendente*: trattasi della qualità direttamente derivante dalla imprescindibile assenza, in capo al mediatore, di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali e professionali) con le parti.

Qualora esistano circostanze che possano influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità, il mediatore deve informarne le parti, dichiarando la propria incompatibilità.

Si osserva che oggi in Italia difetta tanto un riconoscimento ufficiale della professione del mediatore quanto l'istituzione di un correlato albo professionale. La maggior parte di coloro che operano nell'ambito della giustizia riparativa lo fa "a tempo parziale", svolgendo cioè contemporaneamente anche altre professioni (criminologi, giuristi, psicologi, filosofi, sociologi, educatori, assistenti sociali ecc.). Pertanto la sussistenza (o meno) dei requisiti dell'indipendenza e dell'imparzialità viene oggi valutata in relazione al singolo caso concreto, e non in astratto, in base alla tipologia di professione svolta ex se. Ciò significa che per esempio un avvocato, uno psicologo o un operatore sociale che svolgano funzioni mediative sono chiamati a dichiarare la propria incompatibilità soltanto laddove in mediazione si trovino a confrontarsi con persone già a suo tempo assistite o, comunque, da loro "indagate" nel corso del procedimento penale.

I componenti del Tavolo 13 non hanno una visione unitaria su come in futuro debba essere regolamentato questo aspetto.

Alcuni ritengono opportuna l'istituzione di un albo dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, nel quale vengano stabiliti principi deontologici precisi e livelli di incompatibilità tassativi (ad esempio che coloro che svolgono professioni sociali nell'ambito della giustizia non possano ricoprire il ruolo di mediatore).

Altri, invece, ritengono prioritario valorizzare l'eterogeneità delle competenze dei mediatori¹ come richiamato dall'art. 22 Racc.19/99 del Consiglio d'Europa secondo cui i mediatori “dovrebbero essere reperiti in tutte le aree sociali e dovrebbero possedere generalmente una buona conoscenza delle culture locali e comunitarie”, dovendosi valutare in concreto, caso per caso, eventuali profili di incompatibilità di fatto.

(C) un terzo *esperto e competente*²: la specificità della formazione svolta e delle esperienze maturate sono elemento ineludibile affinché il mediatore possa ben lavorare sul conflitto nascente dal reato e gestire al meglio le complesse relazioni che ne scaturiscono:

- relazioni di forza fra le parti come disequilibranze iniziali: il reo ha aggredito ma ora subisce il processo penale ed è esposto alla sanzione; la vittima ha subito l'ingiustizia ma è il soggetto in ragione del quale si muove la reazione dello stato;
- relazioni di forza fra le parti nel corso della mediazione: legate al tipo di reato commesso, alle caratteristiche delle persone, alla relazione pre-esistente fra loro, ai rapporti di forza all'interno dell'incontro
- relazioni di forza che possono trasformarsi all'interno del percorso di mediazione: il reo da soggetto attivo di una violazione e soggetto passivo di un processo, diventa soggetto attivo di una riparazione; la vittima da soggetto passivo di un torto e soggetto attivo nel processo rispetto alla tutela formale dei suoi diritti violati, diventa beneficiario della riparazione che accetta volontariamente e senza esservi obbligata.

(D) un terzo che agisce in un *contesto pubblicistico*.

Strettamente connesso al principio dell'accessibilità della giustizia riparativa vi è il profilo, per così dire, “economico-finanziario” della medesima, da cui dipende (e non può che dipendere) l'adeguata e capillare diffusione dei programmi in questione.

Va da sé, infatti, che i programmi di giustizia riparativa dovrebbero disporre di fondi di bilancio pubblico (statale e locale) e di una contabilità pubblica. I centri di mediazione dovrebbero agire in un contesto pubblicistico e offrire prestazioni “gratuite” (la dimensione pubblica è propria del diritto penale e diventa centrale anche in riferimento alle pratiche di cui ci occupiamo che attengono ai diritti fondamentali della persona mettendo in gioco condotte che non possono mai essere ricondotte a un mero fatto privatistico fra vittima e reo).

Un ulteriore riflesso di questo principio riguarda la collocazione degli uffici/centri di mediazione: essi dovrebbero trovarsi in un ambiente “sicuro e confortevole” (art. 27 Racc, art. 19 Basic Rules), ambiente abitualmente identificato in sedi esterne ed estranee ai Tribunali, ed in luoghi il più possibile neutrali (non connotati cioè da implicazioni religiose, politiche, culturali, etniche ecc.).

In Italia gli uffici per la mediazione sono stati finanziati sulla base di protocolli di intesa inter-istituzionali (Regioni, Province, Comuni, Ministero della Giustizia), di fondi ex lege 285/97 (per l'ambito minorile), di fondi regionali, di fondi ex legge 328/00 sui piani di zona ecc. Nella maggior parte dei casi si tratta di uffici situati fuori dai Tribunali, presso sedi comunali o associazioni territoriali.

¹ Tra l'altro, proprio la pratica maturata in Italia a partire dal 1995, ha dimostrato senza ombra di dubbio come la composizione eterogenea degli uffici per la mediazione rappresenti un importante punto di forza per la realizzazione e la riuscita dei programmi di giustizia riparativa.

² Si rinvia all'Allegato 6 sulla formazione per i mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa.